

Numero FAQ: 14-003

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 14-15 / Utilizzo di materiali da costruzione

Cifra, Capoverso: [3.2.1, capoverso 2](#)

Tema: Requisiti minimi ai tessuti dei dispositivi di ombreggiamento solare

Data della decisione: 15.02.2015

Domanda:

Le veneziane e le tende da sole possono essere messe in commercio se esse corrispondono alle norme armonizzate SN EN 13561-A1:2008 risp. SN EN 169-A1:2008. In esse non sono contenuti requisiti inerenti alla reazione al fuoco in particolare per i tessuti ornamentali. Nemmeno in Germania per esempio, con un settore dell'edilizia fortemente normato, non si trovano requisiti inerenti alla reazione al fuoco per i materiali delle veneziane e delle tende da sole.

I materiali che vengono impiegati a livello europeo già da anni ed in grande quantità, raggiungono il gruppo di reazione al fuoco RF4 (cr) e sono quindi fundamentalmente ammessi come materiali da costruzione. Tuttavia la quota parte preponderante di tessuti ornamentali, sia numerica che di superficie, venduta negli ultimi anni in Svizzera, non raggiunge il gruppo di reazione al fuoco RF3 (cr) richiesto per l'utilizzo all'aperto, non protetto in una costruzione.

Le seguenti considerazioni sul rischio rafforzano la tesi che anche l'ammissione generale dell'utilizzo di materiali per veneziane del gruppo RF4 (cr) non condurrà a danni ai fabbricati segnatamente maggiori:

- i materiali per le tende da sole sono durante l'anno per la maggior parte del tempo riavvolti e durante questo periodo non formano una superficie continua causante un effetto miccia per la propagazione verticale. Siccome i tessuti delle tende riavvolte sono protetti da cassette contro l'esposizione solare nonché la pioggia diretta, in caso d'incendio del tessuto riavvolto viene impedita la propagazione del fuoco verso l'alto.

- se tutti i tessuti delle tende da sole di un fabbricato sono riavvolte e sono quindi potenzialmente disponibili per un effetto miccia, anche in questo caso viene impedita la propagazione del fuoco verso l'alto. Inoltre il carico d'incendio costituito dai tessuti delle tende è proporzionalmente esiguo. I tessuti ornamentali, che devono essere attribuiti al gruppo RF4 (cr), presentano uno spessore di ca. 0.55 mm ed un peso per superficie di solamente ca. 0.290 kg/m². È quindi da dedurre che i tessuti bruciano velocemente e sviluppano una potenza calorica relativamente debole. Siccome questa emissione di calore avviene all'aperto non sarà sufficiente per l'accensione di una costruzione della parete esterna.

- in base alla direttiva antincendio 14-15 "Utilizzo di materiali da costruzione", possono essere utilizzati, senza protezione all'interno ed all'esterno di un fabbricato, i materiali da costruzione [gruppo RF4 (cr)] per realizzare gli strati di coibentazione protettiva (per es. fogli isolanti di sottotetto, membrane ermetiche all'aria, strati di separazione), barriere antivapore, mascheramenti di strati di coibentazione termica nonché i manicotti di protezione delle coibentazioni per tubature ≤ 0.6 mm. In particolare gli strati di coibentazione protettiva (membrane anti-aria) per es. nello spazio d'aerazione di costruzioni per facciate ventilate presentano un potenziale di rischio simile.

Risposta comitato PA:

I tessuti per le tende da sole del gruppo di reazione al fuoco RF4 (cr) possono essere impiegati nei fabbricati fino al limite degli edifici alti.

La DA 14-15, cifra 2, capoverso 3, è da completare durante la prossima revisione come

segue:

"3 Possono essere utilizzati materiali del gruppo RF4 solo se vengono montati senza intercapedini e incapsulati da tutti i lati con un involucro K 30. Sono esclusi i materiali da costruzione utilizzati per realizzare strati di coibentazione protettiva (per es. fogli isolanti di sottotetto, membrane ermetiche all'aria, strati di separazione), barriere antivapore e mascheramenti di strati di coibentazione termica, i manicotti di protezione delle coibentazioni per tubature ≤ 0.6 mm nonché **i tessuti dei dispositivi di ombreggiamento solare ≤ 0.6 mm**, che devono soddisfare almeno i requisiti del gruppo RF4 (cr)."

La DA 14-15, cifra 3.2.1, capoverso 2, è da modificare come segue:

"2a **Nei fabbricati di altezza media**, i balconi ed i dispositivi di ombreggiamento solare non possono sottrarsi ai requisiti della cifra 3.1.1, capoverso 2. **Fanno eccezione i tessuti dei dispositivi di ombreggiamento solare ≤ 0.6 mm.**"

"2b **Negli edifici alti i dispositivi di ombreggiamento solare devono essere in materiali da costruzione RF1. Nel settore dei balconi sono consentiti dispositivi di ombreggiamento solare, tessili, girevoli, realizzati con materiali da costruzione RF2.**

**Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima
revisione**

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET

FAQ resa pubblica